

Cooperativa Sociale PAESE | Statuto

OGGETTO SOCIALE:

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari educativi e culturali ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381. La cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma dei successivi commi. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire a organismi o a enti di rappresentanza. L'adesione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la sussidiarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato e trasparente rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa sociale senza Scopo di lucro che persegue, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, educativi ed economici.

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale di persone socialmente svantaggiate. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato, partecipano nelle diverse forme, alla attività e alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa si impegna ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre forme organizzate frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa p.a.e.s.e. intende realizzare i propri scopi attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali finalizzati al miglioramento delle condizioni di benessere fisico-psichico-sociale di persone in stato di bisogno.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o in conto terzi:

- servizi di assistenza domiciliare, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, quanto presso la scuola e altre strutture di accoglienza;
- strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrativi per residenze protette;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativi e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- attività di formazione consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone di stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1. Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre.
2. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.
3. Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
4. Concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.
5. Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa può raccogliere, presso questi (in conformità all'art.11 d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, cioè nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge e secondo i criteri stabiliti dal c.i.c.r.), finanziamenti con obbligo di rimborso.

La modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci quando ne siano iscritti alla cooperativa più di 50.

La cooperativa non potrà:

- esercitare nei confronti del pubblico alcun tipo di attività finanziaria riservata agli intermediari di cui all'art.106 del d.lgs. 385/93 (assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi);
- raccogliere il risparmio tra il pubblico, né svolgere attività e compiere operazioni di carattere fiduciario e servizi di investimento, ritenendosi in ogni caso escluso lo svolgimento delle attività di cui alle leggi n.1/1991, 197/1991 e 108/1996, d.lgs. 415/1996 e d.lgs. 58/1998;
- esercitare attività riservate dalla legge 24 giugno 1997 n.196 ("norme in materia di promozione dell'occupazione") ai soli soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Sistema di amministrazione e controllo

Forma amministrativa: consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica:

Informazioni sullo statuto/atto costitutivo

poteri da statuto o da patti sociali:

il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituto di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente statuto, siano riservati all'assemblea generale; n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.
- relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del presidente la rappresentanza spetta al vice presidente.

Partizione degli utili e delle perdite tra i soci

- articolo 26) dello statuto sociale;
- articolo 30) dello statuto sociale.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

- articolo 32) dello statuto sociale;
- articolo 33) dello statuto sociale;
- articolo 34) dello statuto sociale;
- articolo 35) dello statuto sociale;
- articolo 36) dello statuto sociale;
- articolo 37) dello statuto sociale.

Clausole di recesso:

- articolo 10) dello statuto sociale;
- articolo 12) dello statuto sociale;
- articolo 13) dello statuto sociale.

Clausole di esclusione:

- articolo 11) dello statuto sociale;
- articolo 12) dello statuto sociale;
- articolo 13) dello statuto sociale.